

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. N. 248/2016

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2017;
rilevato che ai fini dell'idoneità dell'atto pubblico a fungere, ex art. 474 comma 2° n.3 c.p.c. , da titolo esecutivo occorre che dallo stesso sia apprezzabile l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile; ritenuto, tenuto conto di un'interpretazione della natura reale del negozio di mutuo conforme alla sempre più ricorrente dematerializzazione delle transazioni finanziarie, che la idoneità dei contratti di mutuo stipulati tramite notaio ad essere assunti quali titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. richiede che dagli stessi sia possibile desumere una condizione di irreversibile disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al mutuatario (cfr. ' : *"La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro. (Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015);*
rilevato che nel caso di specie la superiore condizione non ricorre, atteso che nell'atto in Notaio Gabri del 28.07.2003 immediatamente dopo essersi dato atto dell'avvenuta ricezione da parte dei mutuatari della somma oggetto del mutuo, con rilascio di quietanza, si concordava fra le parti la creazione sulla stessa somma di un pegno irregolare infruttifero, impegnandosi l'istituto di credito a svincolare detta somma, depurata da una modesta somma di euro 359,13, in favore dei mutuatari a seguito della riscontrata esecuzione di una serie di adempimenti ivi espressamente previsti;
rilevato, quindi, che a seguito della stipula in data 28.07.2003 del contratto di mutuo, gli odierni esecutati non avevano all'evidenza la disponibilità giuridica della somma mutuata, essendo quest'ultima gravata da pegno irregolare, laddove la circostanza che successivamente la provvista sia stata svincolata dall'istituto di credito non appare decisiva per far assumere ex post al contratto una idoneità a fungere da titolo esecutivo che lo stesso non possedeva ab origine;



ritenuto, dunque, che, sulla scorta della delibazione sommaria consentita nella presente fase cautelare, appare dubbia l'esistenza di un titolo esecutivo atto a supportare validamente la presente procedura esecutiva;

ritenuto, che ai fini della decisione sull'istanza di sospensione, appaiono assorbite le ulteriori doglianze di parte opponente;

ritenuta, quindi, fondata l'istanza di sospensione dell'esecuzione, risultando chiaramente ricorrente il periculum in mora connesso al proseguimento della procedura esecutiva ed al conseguente svolgimento delle operazioni di liquidazione dell'immobile pignorato;

ritenuto di dover rimettere alla definizione della fase di merito la regolazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Visti gli artt. 624 e ss c.p.c.

Sospende la procedura esecutiva,

fissa in gg.60 il termine per l'introduzione del giudizio di merito;

Rinvia al merito la regolazione delle spese della presente fase;

Si comunichi

Pisa, 18.09.2017

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

